

STATUTO

ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VEZZANO SUL CROSTOLO RE VIA
XX APRILE 11

Numero REA: RE - 320275

Codice fiscale: 02865080358

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO
N. 124.031/43656
IN DATA 2.10.2019**

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) la società cooperativa sociale denominata:

"ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 la Cooperativa è di diritto considerata "ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie ed uffici anche altrove.

In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il registro delle imprese presso il quale la cooperativa è registrata, il numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati, dei sindaci e del revisore (per i rapporti tra loro e la società) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devono essere indicate le relative generalità.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 4

SCOPO

La cooperativa ha lo scopo di perseguire

l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa e/o scolastica, in situazioni di difficoltà familiare, di persone svantaggiate, o di disturbi specifici dell'apprendimento:

1) l'organizzazione di attività socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

2) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, convegni, seminari, feste e fiere;

3) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, campus e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;

4) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, doposcuola specialistici per studenti con DSA, BES e difficoltà scolastiche generalizzate, laboratori estivi per il recupero o il potenziamento delle singole discipline scolastiche, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno o in presenza di disagio relazionale

5) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza,

l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

6) gestione di attività, consulenza e formazione all'uso dei software di fondamentale rilevanza agli studenti dsa.

7) la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati o in presenza di criticità specifiche quali DSA o BES

8) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, contro la dispersione scolastica.

9) organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione e bullismo;

10) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale, consulenza e prestazioni specialistiche come logopedista, psicologo e neuropsichiatria.

11) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

12) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

13) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;

14) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza e consulenza per le persone in difficoltà;

15) organizzazione e gestione di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, art-terapy, musicoterapia, attività laboratoriali con le scuole in ambito: musicale, gastronomico, tessile, artistico ;

16) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione digitale finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, dsa, bes, per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

17) organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

18) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

19) la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

20) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria, lezioni singole e di gruppo in ambito musicale con utilizzo di strumenti e insegnamento di pratiche di danza, lezioni di gruppo sull'utilizzo della Mindfulness, attività laboratoriali con le scuole dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado

21) attività di ricerca-azione in ambito didattico

22) ideazione e gestione di progetti informatici: utilizzo, realizzazione e sicurezza.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche a favore di non soci ed avvalendosi delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,

ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa si propone di costituire fondi formati dai soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 5

OGGETTO

La cooperativa ha oggetto plurimo in considerazione del fatto che diverse aree di bisogno e di svantaggio comportano interventi funzionalmente collegati attraverso le seguenti attività:

l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa e/o scolastica, in situazioni di difficoltà familiare, di persone svantaggiate, o di disturbi specifici dell'apprendimento:

1) l'organizzazione di attività socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

2) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, convegni, seminari, feste e fiere;

3) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, campus e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;

4) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, doposcuola specialistici per studenti con DSA, BES e difficoltà scolastiche generalizzate, laboratori estivi per il recupero o il potenziamento delle singole discipline scolastiche, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno o in presenza di disagio relazionale

5) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

6) gestione di attività, consulenza e formazione all'uso dei software di fondamentale rilevanza agli studenti dsa.

7) la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati o in presenza di criticità specifiche quali DSA o BES

8) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, contro la dispersione scolastica.

9) organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione e bullismo;

10) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio

sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale, consulenza e prestazioni specialistiche come logopedista, psicologo e neuropsichiatria.

11) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

12) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

13) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;

14) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza e consulenza per le persone in difficoltà;

15) organizzazione e gestione di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, art-terapy, musicoterapia, attività laboratoriali con le scuole in ambito: musicale, gastronomico, tessile, artistico ;

16) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione digitale finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, dsa, bes, per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

17) organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

18) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

19) la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

20) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria, lezioni singole e di gruppo in ambito musicale con utilizzo di strumenti e insegnamento di pratiche di danza, lezioni di gruppo sull'utilizzo della Mindfulness, attività laboratoriali con le scuole dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado

21) attività di ricerca-azione in ambito didattico

22) ideazione e gestione di progetti informatici: utilizzo, realizzazione e sicurezza.

La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative, essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili.

Le differenti attività di cui alle precedenti elencazioni tipo A) e tipo B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, avvengono con gestioni amministrative nettamente separate.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività ma solamente per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545

septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono divenire soci lavoratori, instaurando rapporti di lavoro di "apprendistato" o di "inserimento lavorativo", ovvero d'ogni altro genere avente concorrente finalità formativa, anche i giovani ultradiciottenni che, pur non in possesso di una professionalità piena, intendono acquisirla mediante prestazione del loro lavoro nella cooperativa, mettendo a disposizione di questa la loro capacità lavorativa.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
 2. i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
 3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.
- Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in assemblee altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti del codice civile.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

Di conseguenza, al termine di tali rapporti con i soci stessi sarà instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che, prima della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavviso, ove dovuto, la Cooperativa, con motivato giudizio, abbia valutato non raggiunta una professionalità piena, ritenendo quindi insussistenti le condizioni per un consolidamento del rapporto societario, che verrà risolto insieme a quello di lavoro subordinato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4, comma 8, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La cooperativa dovrà ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. 381/1991 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci.

Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di **soci volontari**. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui

statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Possono altresì essere ammessi come **soci fruitori**, coloro che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

Nei limiti di legge possono essere ammessi **soci sovventori** persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 4 della Legge 59/92.

Nei limiti di legge possono essere ammessi, quali **soci sovventori**, persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 4 della Legge 59/92, coloro che investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

I loro conferimenti, rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) vanno a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico e alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 4.

L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci che, in sede di emissione, anche mediante apposito regolamento, provvederà a disciplinare i rapporti in conformità alla normativa vigente.

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 8 del presente statuto e con l'apposito regolamento;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a socio dovrà contenere, oltre a quanto indicato alle precedenti lettere b) e d):

- la ragione sociale e la sede legale;
- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a socio della cooperativa;
- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperativa;
- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme previste dalla legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica concreta della rispondenza dei requisiti statutari e professionali, dichiarati ed effettivamente posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica da effettuarsi entro il termine previsto dal regolamento interno.

Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto da entrambe le parti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli

interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:

- almeno il 10% (dieci per cento) all'atto dell'ammissione;
- il restante nei termini previsti dall'Organo Amministrativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Per uniformità di trattamento tra tutti i soci cooperatori, qualora venga deliberato l'aumento di capitale, i soci già ammessi dovranno integrare la sottoscrizione provvedendo al versamento per la differenza con le quote già sottoscritte.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli

amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c..

ART.10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte (scioglimento se trattasi di persone giuridica).

ART. 11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) subordinato
 - 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5
 - b) diverso da quello subordinato
 - 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 - 1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dalla cooperativa;
 - 2. per mutuo consenso;
 - 3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;
 - 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - b. diverso da quello subordinato
 - 1. per mutuo consenso;
 - 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
 - 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 - 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- 9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che a rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta aumentata di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi articoli 20 e 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota del capitale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

ART. 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 19

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori destinato al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto;
- c) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;
- d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle loro partecipazioni.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari né durante la vita sociale né allatto del suo scioglimento.

ART. 20

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati

separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 21

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci lavoratori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile e nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in particolare previsti all'art. 2514 del c.c.;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 22

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI

ART.23

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, i sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
 2. la determinazione della struttura dell'organo amministrativo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 28 del presente statuto, e relative nomine e revoche;
 3. la determinazione della misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
 4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del Presidente, deliberazione dell'eventuale revoca;
 5. il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindacale, se nominato, dell'incarico di controllo contabile secondo quanto previsto nel successivo art. 30 del presente statuto e determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;
 6. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
 7. la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, del programma di mobilità;
 8. la deliberazione dell'ammontare della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
 9. la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'organo amministrativo, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
 10. la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa;
 11. le modificazioni dell'atto costitutivo;
 12. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 13. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 14. la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
 15. la delibera dell'emissione dei titoli dei soci sovventori stabilendo, anche mediante apposito regolamento: gli importi complessivi, l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori fermo restando quanto previsto all'art. 4, 6° comma, Legge 31 gennaio 1992, n. 59; l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui i soci sovventori possono esercitare il recesso dalla Cooperativa oltre che nei casi previsti dalla legge; i compiti attribuiti all'Organo Amministrativo in merito all'emissione ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed all'ammissione dei sottoscrittori.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ART.24

ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea è effettuata presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata anche a mano risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 25

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

1. in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5) del codice civile, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi.

ART. 26

INTERVENTO VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al presidente dell'Assemblea Generale dei Soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, fino ad un massimo di cinque come previsto dall'apposito regolamento.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART. 27

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE

ART. 28

AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) a n. 11 (undici) consiglieri.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

In caso di istituzione del comitato esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del comitato esecutivo.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile scegliendoli tra i soci appartenenti alla medesima categoria di quelli cessati.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

ART. 29

RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta, al presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il presidente può delegare i propri poteri al vice presidente ed ai consiglieri delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza od impedimento del Presidente.

SEZIONE III - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 30

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di revisione legale dei conti.

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

ART. 31

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale esercita le funzioni di revisione legale dei conti previste dall'art. 2409 bis c.c.. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 32

ORGANO DI CONTROLLO FACOLTATIVO

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un incaricato della revisione legale dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o dell'incaricato alla revisione legale dei conti, ad essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c..

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 25, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 34

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di partecipazione, se emessi;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle

relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitrato rituale di diritto secondo il regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Parma.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 36

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19, 21 e 34 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo Amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

FIRMATO:

CARAFFI MANUELA

CAROLINA TIRONI

MIRCO CAGNI

ARTURO DALLA TANA

Certifico io sottoscritto, dott. Arturo Dalla Tana, notaio in Parma,
iscritto nel distretto notarile di Parma, che la presente copia su
supporto informatico è conforme all'originale

Parma, li 2 ottobre 2019 nel mio studio in Via Borgo del Parmigianino 4
Firmato digitalmente: Arturo Dalla Tana Notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Reggio Emilia, Autorizzazione n. 10/E del 15 febbraio 2001.